

Edizione di giovedì 25 ottobre 2018

ADEMPIMENTI

Decreto fiscale: quadro di sintesi e decorrenza delle novità – I° parte
di Lucia Recchioni

IVA

Le novità in materia di fatturazione elettronica
di Sandro Cerato

CONTENZIOSO

Processo tributario telematico obbligatorio dal 1° luglio 2019
di Giancarlo Falco

IVA

Rinvio della detrazione scongiurato
di Alessandro Bonuzzi

ADEMPIMENTI

Bonus autotrasportatori
di EVOLUTION

ADEMPIMENTI

Decreto fiscale: quadro di sintesi e decorrenza delle novità – I° parte

di Lucia Recchioni

Il **D.L. 119/2018** (c.d. “Decreto fiscale”) è stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** ed è in vigore da ieri, **24 ottobre**.

Lasciando agli altri **contributi** pubblicati in data odierna, e che saranno pubblicati nei prossimi giorni, gli opportuni **approfondimenti**, di seguito riepiloghiamo, in sintesi, le **principali novità introdotte**.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>È concessa al contribuente la possibilità di definire il contenuto integrale dei PVC, pagando soltanto gli importi dovuti a titolo di imposta.</p> <p>Sono dovuti gli interessi di mora soltanto per i debiti relativi alle risorse proprie dell’Ue, mentre le sanzioni non sono mai dovute.</p> <p>Possono essere in tal modo regolarizzate le violazioni contestate in materia di imposte sui redditi, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie e Ivafe.</p> <p>Ai fini della regolarizzazione non possono essere utilizzate le perdite di precedenti esercizi.</p> <p>La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in un'unica soluzione o della prima rata: il mancato perfezionamento comporta la notifica, da parte degli Uffici, degli atti relativi alle violazioni contestate.</p>	<p>Possono essere oggetto di definizione i PVC consegnati entro il 24.10.2018 per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.</p> <p>La dichiarazione per regolarizzare le violazioni deve essere presentata entro il 31.05.2019 (le modalità saranno stabilite con provvedimento AdE).</p> <p>Le maggiori imposte autoliquidate, senza alcuna sanzione, devono essere versate entro il 31.05.2019 (è ammesso il pagamento rateale, sebbene sia esclusa la compensazione).</p> <p>Con riferimento ai periodi d’imposta sino al 31.12.2015, oggetto di PVC “definibili”, i termini di accertamento sono prorogati di 2 anni.</p>

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero possono essere definiti con il pagamento degli importi dovuti a titolo di imposta, senza alcun pagamento di sanzioni, interessi e accessori.</p> <p>Possono essere altresì oggetto di definizione agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018, - gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018. <p>La definizione si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione o della prima rata: il mancato perfezionamento comporta la prosecuzione, da parte degli Uffici, delle ordinarie attività relative a ciascuno dei richiamati provvedimenti.</p>	<p>Sono definibili gli atti notificati entro il 24.10.2018. Alla stessa data gli atti devono essere non impugnati, sebbene ancora impugnabili.</p> <p>Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (23.11.2018), oppure, se più ampio, entro il termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso che residua dopo l'entrata in vigore del decreto.</p> <p>È ammesso il pagamento rateale (massimo 20 rate trimestrali), sebbene sia esclusa la compensazione.</p>

ROTTAMAZIONE-TER	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>I debiti affidati agli agenti della riscossione possono essere estinti con il solo pagamento degli importi dovuti a titolo di capitale, interessi, aggi e rimborsi delle spese esecutive.</p> <p>L'integrale pagamento entro il 7 dicembre delle somme dovute a seguito della rottamazione-bis comporta il differimento automatico del versamento delle somme restanti, che è previsto in 10 rate semestrali: a tal fine l'agente della riscossione invia apposita comunicazione, tenendo anche conto delle mini-cartelle stralciate e allegando i bollettini di pagamento.</p>	<p>Possono essere oggetto di rottamazione i carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017.</p> <p>Le domande devono essere presentate dai contribuenti entro il 30.04.2019.</p> <p>Entro il 30.06.2019 l'agente della riscossione comunica l'ammontare delle somme dovute e le scadenze delle rate richieste.</p> <p>Gli importi devono essere versati entro il 31.07.2019 o in 10 rate semestrali, scadenti il 31.07 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.</p> <p>In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2%.</p>

STRALCIO DELLE MINI-CARTELLE	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>I debiti di importo fino a 1.000 euro sono automaticamente annullati.</p> <p>Le somme versate in passato restano definitivamente acquisite; quelle versate, invece, dal 24.10.2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti inclusi nella definizione agevolata.</p>	<p>Lo stralcio è previsto per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010</p>

DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>Le controversie tributarie possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, con stralcio, quindi, degli importi dovuti a titolo di interessi ed eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.</p> <p>In caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate in primo grado è richiesto il pagamento della metà del valore della controversia; in caso di soccombenza in secondo grado, l'importo è ulteriormente ridotto ed è pari a 1/5 del valore della controversia.</p> <p>Se gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento in massimo 20 rate trimestrali. È tuttavia esclusa la compensazione.</p>	<p>Possono essere definite con la richiamata procedura le controversie con riferimento alle quali il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24.10.2018.</p> <p>Ai fini dell'individuazione degli importi dovuti rilevano le sentenze depositate al 24.10.2018.</p> <p>La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31.05.2019.</p> <p>Il diniego alla definizione deve essere notificato entro il 31.07.2020.</p> <p>Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono tra il 24.10.2018 e il 31.07.2019.</p>

Seminario di specializzazione

TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Le novità in materia di fatturazione elettronica

di Sandro Cerato

La pubblicazione definitiva in **Gazzetta Ufficiale** del **D.L. 119/2018** conferma in buona sostanza le **modifiche alla disciplina della fattura elettronica** già presenti nelle bozze che circolavano nei giorni scorsi.

Le disposizioni del decreto che si occupano della **fattura elettronica** sono gli articoli da 10 a 15, contenute nel capitolo delle semplificazioni fiscali.

Più in particolare quale norma “transitoria” ([articolo 10 D.L. 119/2018](#)), **per il primo semestre 2019** (quindi per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2019) **non si applicano le sanzioni per omessa fatturazione** (dal 90% al 180% di cui all’[articolo 6 D.Lgs. 471/1997](#)), a condizione che la **fattura sia emessa (e quindi trasmessa al Sdi) entro il termine per la liquidazione dell'imposta del periodo in cui è avvenuta l'effettuazione dell'operazione** (ad esempio, considerando un contribuente mensile, per un'operazione effettuata entro il 31 gennaio 2019 la fattura elettronica deve quindi essere trasmessa al Sdi entro il 16 febbraio 2019, fermo restando che la relativa imposta deve confluire nella liquidazione del mese di gennaio).

Inoltre, è stabilita una **riduzione dell'80% della predetta sanzione** a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine della liquidazione periodica successiva.

I successivi articoli, al contrario, introducono **modifiche a regime della disciplina della fatturazione**, ed in particolare:

- l’[articolo 11 D.L. 119/2018](#) (con decorrenza dal 1° luglio 2019), in conseguenza dei **nuovi termini di emissione della fattura**, inserisce la nuova **lett. g-bis**) dell’[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#) secondo cui nella fattura deve essere riportata la **data di effettuazione dell'operazione** (consegna o spedizione, ovvero pagamento a seconda della fattispecie) se diversa dalla data di emissione del documento; lo stesso [articolo 11 D.L. 119/2018](#), infatti, stabilisce che (sempre a partire dal 1° luglio 2019) la **fattura può essere emessa entro 10 giorni dalla data in cui l'operazione si considera effettuata** ai sensi dell’[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#);
- l’[articolo 12 D.L. 119/2018](#) interviene in relazione ai **termini di registrazione delle fatture emesse** (di cui all’[articolo 23 D.P.R. 633/1972](#)), stabilendo che “*il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni*”. Il nuovo termine “lungo” è una naturale conseguenza dell’altrettanto termine lungo concesso per l’emissione

della fattura (ad esempio una fattura datata 31 luglio 2019, potrà essere trasmessa al Sdi entro il 10 agosto 2019 e dovrà essere annotata entro il 15 agosto 2019, **ferma restando la necessità di far confluire il debito d'imposta nella liquidazione del mese di luglio**);

- l'[articolo 13 D.L. 119/2018](#) inserisce una “semplificazione” per la registrazione degli acquisti, modificando l'[articolo 25 D.P.R. 633/1972](#) che nella nuova versione **non prevede più l'obbligo di numerazione in ordine progressivo delle fatture e delle bolle doganali relative agli acquisti**, né l'indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (il cd. protocollo). Anche tale modifica è la naturale conseguenza dell'avvento della fattura elettronica, posto che il “**protocollo**” sarà di fatto attribuito in automatico dal Sdi;
- l'[articolo 14 D.L. 119/2018](#) introduce un'importante modifica in relazione ai **termini per l'esercizio della detrazione**, la cui decorrenza richiede il possesso della fattura. Tuttavia, modificando l'[articolo 1 D.P.R. 100/1998](#), si prevede ora che la detrazione può essere esercitata non solo in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, bensì **anche per quelle in possesso e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**. Tale allungamento non è tuttavia previsto per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, il cui documento è pervenuto l'anno successivo;
- l'[articolo 15 D.L. 119/2018](#), infine, **corregge un difetto di coordinamento della norma** rispetto alla prassi dell'Agenzia delle entrate, modificando direttamente l'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#) (fonte normativa che ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo di **fatturazione elettronica**). In particolare, si prevede che l'obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda solamente le **operazioni intercorse tra soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia**, mentre per quelle effettuate con controparti semplicemente identificate nel territorio dello Stato l'obbligo non sussiste (ferma restando la facoltà di emissione al fine di evitare l'inclusione dell'operazione nel cd. “esterometro”).

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Processo tributario telematico obbligatorio dal 1° luglio 2019

di Giancarlo Falco

Un'importante novità contenuta nel Decreto fiscale – **D.L. 119/2018** – è rappresentata dall'introduzione dell'**obbligo del processo tributario telematico per i ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2019**.

In particolare, nel **Decreto fiscale** è stato inserito un intero articolo ([articolo 16 D.L. 119/2018](#)) dedicato alla “**Giustizia tributaria digitale**”, destinato alla definizione del nuovo assetto che il decreto conferirà al sistema processuale tributario vigente.

Scopo della disposizione, esplicitato dallo stesso riformatore, è **ridurre** in modo strutturale i **costi** relativi alla gestione ed alla custodia degli **archivi tributari**, recuperando la produttività del personale di segreteria che potrà, dunque, essere utilizzato per supportare l'attività giurisdizionale.

Ma vediamo nel dettaglio le novità apportate dalla norma in commento al **D.Lgs. 546/1992**.

Viene modificato in parte l'[articolo 16-bis, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), prevedendo il **perfezionamento delle comunicazioni**, nel caso in cui nel processo sono costituiti **più difensori**, “con la ricezione avvenuta nei confronti di **almeno uno** dei difensori della parte”.

Viene **interamente sostituito**, invece, il successivo **secondo comma** del medesimo [articolo 16-bis D.Lgs. 546/1992](#), con l'inserimento delle ipotesi in cui, in via eccezionale, si può derogare all'obbligatorietà del **deposito telematico**. In particolare, in caso di “*mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario*” le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante **deposito in segreteria della Commissione Tributaria**.

Analogo destino per il terzo comma dell'[articolo 16-bis D.Lgs. 546/1992](#), che, interamente riformato, prevede l'**obbligatorietà del rito telematico**, come già sopra accennato. Nel dettaglio la citata disposizione, fissa, “*per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019*”, l'obbligatorietà della procedura telematica, già prevista, seppure in via solo facoltativa, dal D.M. 23.12.2013, n. 163.

Gli unici a poter continuare ad optare per la **procedura classica “cartacea”** saranno i **contribuenti** che decidono di **stare in giudizio senza assistenza tecnica** nelle liti di valore non superiore a tremila euro.

È bene evidenziare che è lasciata facoltà al Presidente della Commissione Tributaria e/o al Presidente di Sezione, nel caso in cui il ricorso sia già iscritto a ruolo, ovvero al collegio giudicante, qualora la questione sorge in udienza, di poter, **in via del tutto eccezionale**, autorizzare con provvedimento motivato il **deposito** con modalità diverse da quelle **telematiche**.

Il decreto risolve poi una **problematica** che stava creando non poche **difficoltà** agli operatori, in realtà soprattutto all'Amministrazione finanziaria che spesso si costituiva telematicamente a fronte di un ricorso cartaceo presentato dal contribuente; infatti, grazie alla nuova disposizione interpretativa, introdotta con l'[articolo 25-bis D.Lgs. 546/1992](#), è previsto che **le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio le modalità telematiche, indipendentemente da quella scelta dalla controparte** o nonostante lo svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

Di rilevante impatto innovativo è la previsione di cui al quinto comma dell'**articolo 16** in parola, che prevede la possibilità per le parti di partecipare all'udienza pubblica mediante un **collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente**, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione, in modo da garantire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di ascoltare quanto viene detto.

In ultimo, è inserito un nuovo articolo nel **D.Lgs. 546/1992** – l'**articolo 25-bis** – al fine di introdurre **semplificazioni per la parte pubblica nell'attestazione di conformità** delle copie digitali di atti cartacei.

Precisamente, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'[articolo 53 D.Lgs. 446/1997](#) **attesteranno la conformità** di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, al fine del deposito e della notifica, con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine; ciò avverrà secondo le modalità di cui al **D.Lgs. 82/2005**. Inoltre, il medesimo **potere di attestazione di conformità** verrà esteso, anche per l'**estrazione di copia analogica**, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, che sono equivalenti all'originale anche se difettano dell'attestazione di conformità da parte dell'ufficio di segreteria. Pertanto, la **copia informatica e cartacea** munita di tale attestazione di conformità equivarrà all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto o presente nel fascicolo informatico; i soggetti suindicati che **attestano la conformità** assumono la veste di **pubblici ufficiali**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: ASPETTI GIURIDICI E PROBLEMATICHE OPERATIVE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Rinvio della detrazione scongiurato

di Alessandro Bonuzzi

La detrazione dell'Iva può essere esercitata già nella **liquidazione del mese in cui l'acquisto si considera effettuato anche se la fattura è ricevuta e registrata decorsa la mensilità di riferimento ma comunque entro il 15 del mese successivo**. Tuttavia, ciò è consentito solo se l'effettuazione e il ricevimento della fattura, nonché la sua registrazione, si verificano nello stesso anno.

Lo prevede l'[articolo 14 D.L. 119/2018](#) (cd. Decreto fiscale) recante modificazioni all'[articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998](#). In particolare, il disposto normativo ora prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese **“può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”**.

Si ricorda che, come chiarito da recenti documenti di prassi, segnatamente dalla [circolare 1/E/2018](#) dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle modifiche introdotte dalla Manovra correttiva (D.L. 50/2017) all'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#), il cessionario/committente può detrarre l'imposta a partire dalla liquidazione relativa al mese in cui si verifica un **duplice requisito**, ossia:

- **l'effettuazione** dell'operazione (cd. **presupposto sostanziale**);
- **il possesso** della fattura d'acquisto (cd. **presupposto formale**).

Interpretando in **senso restrittivo** i chiarimenti del Fisco, alcuni autori hanno sostenuto che non si potesse operare la detrazione dell'Iva relativa, ad esempio, a una fattura di acquisto emessa nel mese di febbraio 2018 e ricevuta entro il 15 marzo 2018 già nella liquidazione del mese di febbraio, in scadenza il 16 marzo, ma si dovesse attendere il 16 aprile. Ciò in forza del fatto che il **ricevimento** della fattura è avvenuto in marzo: pertanto, questo deve essere il primo periodo in cui poter esercitare la **detrazione dell'imposta**, nel quale viene a realizzarsi il **duplice requisito**.

Leggendo, però, con attenzione la circolare dell'Agenzia di inizio anno, soprattutto i molteplici esempi ivi contenuti, emergeva che siffatta interpretazione poteva essere corretta per le fatture di acquisto **“a cavallo d'anno”**, quindi, ad esempio, emesse nel 2017 e ricevute nel 2018; invece, rimanevano dei dubbi per quelle emesse e ricevute nell'ambito della **medesima annualità**.

D'altro canto l'[articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998](#), già nella **versione antecedente alle modifiche del Decreto fiscale**, non imponeva, ai fini della detrazione, il possesso della fattura entro la fine del mese di emissione della stessa ma “solo” la **disponibilità entro il 16 del mese successivo**.

L'[articolo 14 D.L. 119/2018](#), anche in virtù dei **nuovi termini concessi per la emissione della fattura**, in particolare di quella “differita” (si veda l'articolo dell'edizione odierna “*Le novità in materia di fatturazione elettronica*”), e dei tempi di **recapito della fattura elettronica** – la quale potrebbe essere recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l'imposta diventa esigibile – rimette ordine volendo **evitare** che il cessionario/committente subisca il **pregiudizio finanziario** derivante dal **rinvio della detrazione**.

Come già anticipato in apertura, infatti, la novella normativa prevede che il cessionario/committente possa computare l'Iva addebitatagli in fattura nella **liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata**, e, conseguentemente, l'imposta è diventata esigibile, a condizione che la fattura sia **recapitata entro i termini di liquidazione** e sia stata **debitamente registrata**.

La norma stabilisce altresì che tale possibilità **non** è, però, **ammessa** per le **operazioni effettuate** in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto sono **ricevute nell'anno successivo**. In tale evenienza l'imposta deve essere detratta nell'anno di **ricezione** del documento. Pertanto, l'Iva relativa ad un acquisto che sarà effettuato nel mese di **dicembre 2018** potrà essere portata in detrazione già nella liquidazione di dicembre soltanto se la fattura sarà **ricevuta entro il 2018**.

Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Bonus autotrasportatori

di **EVOLUTION**

Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 26/2007 e il D.P.R. 277/2000 prevedono, per gli esercenti l'attività di autotrasporto merci (in conto proprio o per conto terzi), un beneficio sulla spesa di gasolio uso “autotrazione” utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le modalità per poter fruire dell'agevolazione fiscale sui consumi di gasolio effettuati dagli autotrasportatori.

Per gli autotrasportatori che intendono fruire **del bonus relativo ai consumi di gasolio effettuati nel trimestre precedente** sono tenuti a presentare, ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Dogane, un'apposita dichiarazione. Tale istanza deve essere presentata “*entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare*”, ossia rispettivamente entro il:

Termine	Indicazione
30 aprile	consumi relativi al primo trimestre (gennaio – marzo);
31 luglio	consumi relativi al secondo trimestre (aprile – giugno);
31 ottobre	consumi relativi al terzo trimestre (luglio – settembre);
31 gennaio anno successivo	consumi relativi al quarto trimestre (ottobre – dicembre).

Per accedere al credito d'imposta, gli interessati devono presentare **apposita istanza**:

- per le **imprese nazionali**: all'**Ufficio delle Dogane territorialmente competente** rispetto

alla sede operativa dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;

- per le **imprese UE obbligate** alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: **all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente** rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa;
- per le **imprese UE non obbligate** alla presentazione della **dichiarazione dei redditi in Italia**: all'Ufficio delle **Dogane di Roma I**.

Per quanto riguarda i **soggetti che possono usufruire dell'agevolazione**. In particolare, l'Agenzia delle Dogane ribadisce che il **beneficio spetta per**:

<p>a)</p> <p>L'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'UE per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
<p>b)</p> <p>L'attività di trasporto persone svolta da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 422/1997 ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 285/2005; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.Lgs. 422/1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.
<p>c)</p> <p>L'attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti "a fune" in servizio pubblico.</p>

Un esempio di compilazione dell'apposita dichiarazione da presentare agli Uffici delle dogane territorialmente competenti:

Frontespizio (obbligatorio)	vanno riportati i dati identificativi dell'impresa , i dati di riepilogo relativi ai litri consumati nonché l'importo del credito spettante ;
Quadro A-1	vanno riportati i dati di dettaglio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva pari o superiore a 7,5 t. e degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per i quali spetta il beneficio;
Quadro B	indicazione di eventuali depositi privati utilizzati per il rifornimento degli autoveicoli di cui al quadro A;
Quadro C	indicazione dei dati di dettaglio di eventuali altri automezzi esclusi dal beneficio e riforniti presso i depositi di cui al quadro B.

EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >